

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2026

91/2026/R/EEL

MODIFICHE URGENTI AL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LE PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE E I REGIMI TARIFFARI SPECIALI – SETTORE ELETTRICO (TIPPI), AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21 E AL TESTO INTEGRATO DEL SISTEMA INDENNITARIO A CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE (TISIND)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1379^a riunione del 24 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 13 dicembre 2027, n. 217/17 (di seguito: decreto legislativo 217/17);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito: decreto legislativo 82/05);
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (di seguito: decreto-legge 21/26);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- il vigente Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito: CTTE), approvato con la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2017, 297/2017/A recante “Approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità della Cassa per i servizi energetici e ambientali” (di seguito: deliberazione 297/2017/A);

- il vigente “Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale” (di seguito: TISIND), approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2022/R/eel);
- il vigente “Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di Misura Elettrica (di seguito: TIME) approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel;
- il vigente “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (di seguito: TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2026, 59/2026/R/com (di seguito: deliberazione 59/2026/R/com);
- la comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) del 6 marzo 2026, prot. Autorità 17577/2026 (di seguito: comunicazione del 6 marzo 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2 del decreto-legge 21/26 prevede misure urgenti per la riduzione della componente A_{SOS} delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche;
- in particolare, l’articolo 2, del decreto-legge 21/26 prevede, tra l’altro, quanto segue:
 - “Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione adeguata, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all’articolo 5.1 dell’Allegato A alla Delibera 618/2023/R/com e s.m.i., allineandole alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l’attività di vendita dell’energia elettrica” (cfr comma 7);
 - “L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione determina le modalità con cui riconoscere il beneficio derivante dall’attuazione dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all’energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all’illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all’articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte

nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (cfr comma 8);

- *l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 21/26 prevede che: “Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 431,5 milioni di euro nell'anno 2026, 501,1 milioni di euro nell'anno 2027 e 68,4 milioni di euro nell'anno 2028 sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169”.*

CONSIDERATO CHE:

- *il comma 5.1 del TIPPI attualmente prevede che “Le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, salvo quanto disposto dal comma 5.2, versano alla Cassa il gettito delle componenti ASOS e ARIM, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti”;*
- *il comma 5.2 del TIPPI prevede, altresì, che: “Con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione, le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra:*
 - a) la quota parte di gettito corrispondente all'elemento ASRIM derivante dall'applicazione della componente ARIM, come individuata al comma 3.7, destinata al conto di cui al comma 10.1, lettera o);*
 - b) le compensazioni complessivamente riconosciute nella fatturazione emessa nel medesimo mese, in relazione alle forniture di energia elettrica, ai sensi della deliberazione 63/2021/R/COM.”;*
- *il par. 5.2 dell'Allegato C del CTTE prevede che “Per ciascuna fattura collegata ad ogni tipologia di documento regolatorio, la scadenza dei pagamenti è fissata a 30 giorni dai termini di seguito indicati (...)”. Il par. 5.4 del dell'Allegato C del CTTE dispone che “I termini di pagamento, per le fatture collegate ai documenti regolatori relativi ad importi di competenza del mese precedente o a dati di misura effettivi che sostituiscono dati stimati precedentemente fatturati, decorrono da:*

- a. *il nono giorno lavorativo di ciascun mese, con riferimento alle fatture trasmesse al SdI [Sistema di Interscambio] dal primo giorno del mese al nono giorno lavorativo del medesimo mese;*
- b. *il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME [ovvero il quarto giorno lavorativo successivo al giorno 20 di ciascun mese], con riferimento alle fatture trasmesse al SdI dal decimo giorno lavorativo di ciascun mese al quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME.”;*
- ne consegue che gli utenti del trasporto di energia elettrica (ossia gli esercenti l'attività di vendita), mensilmente [nel mese $m+2$ – entro il nono giorno lavorativo, ovvero entro il quarto giorno lavorativo successivo al giorno 20] sono tenuti a versare alle imprese distributrici gli ammontari da quest'ultime fatturati [nel mese $m+1$] (comprensivi delle componenti A_{SOS} e A_{RIM}) relativi ai prelievi avvenuti nel secondo mese precedente [ossia nel mese m]; qualora gli utenti non adempiano entro i termini di pagamento definiti, il CTTE prevede specifici rimedi per l'impresa distributrice (dalla diffida ad adempiere e all'escussione delle garanzie eventualmente prestate, fino, in caso di perdurante inadempimento, alla risoluzione del contratto di trasporto);
- a fronte di tali tempistiche duplici per la fatturazione e la relativa scadenza, quindi, come visto sopra, le imprese distributrici sono invece tenute a versare a CSEA gli ammontari fatturati (relativi anche alle componenti A_{SOS} e A_{RIM} , e alle altre componenti perequative), in un unico momento ovvero entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza del termine di pagamento delle fatture degli utenti del trasporto.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il versamento del gettito delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} alla CSEA da parte delle imprese distributrici segue un iter procedurale complesso, che richiede, *in primis* la compilazione, da parte di queste ultime, di dichiarazioni con una notevole quantità di dati;
- nella comunicazione del 6 marzo 2026, CSEA ha rappresentato che, a seguito del ricevimento delle predette dichiarazioni, rende disponibili alle imprese distributrici i bollettini pagoPA (ai sensi della disciplina relativa al “Nodo dei Pagamenti – Sistema pagoPA” – cfr. articolo 5 del decreto legislativo 82/05 e articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 217/2017), da utilizzare ai fini del versamento, successivamente al quale CSEA procede, nel rispetto dei tempi tecnici necessari, alla riconciliazione del pagamento sui propri sistemi;
- il comma 13.7 del Regolamento di amministrazione e contabilità di CSEA, come approvato dall'Autorità, d'intesa col Ministero dell'Economia e delle Finanze (Allegato A alla deliberazione 297/2017/A), dispone che il mandato di pagamento per le erogazioni di CSEA sia predisposto, previa autorizzazione dell'organo deliberante, qualora, tra l'altro, sia rispettata dal beneficiario la condizione di

regolarità nelle dichiarazioni e nei versamenti dovuti alla CSEA. Tale verifica di regolarità è effettuata da CSEA antecedentemente alla data di erogazione nel rispetto di ulteriori tempi tecnici necessari;

- l'eventuale previsione di due differenti termini per il versamento a CSEA, da parte delle imprese distributrici, delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} , che siano coerenti con le tempistiche previste dal par. 5.2 dell'Allegato C del CTTE (per la fatturazione dei corrispettivi di trasporto da parte delle medesime imprese ai propri utenti), il che rappresenterebbe l'applicazione letterale al dettato del decreto legge 21/26, comporterebbe significativi oneri amministrativi per la duplicazione delle procedure sia per la CSEA che per le imprese distributrici;
- inoltre, la fase conclusiva di messa in servizio degli *smart meter* di seconda generazione su tutto il territorio nazionale e quindi, ai sensi del TIME, della disponibilità nei primi giorni del mese della pressoché quasi totalità dei dati di misura - elemento cardine dell'impostazione regolatoria nella disciplina della fatturazione del servizio di trasporto da parte dei distributori - porta a stimare, seppur prudenzialmente, un'incidenza della quota fatturabile entro il nono giorno lavorativo [del mese $m+2$] ai sensi del par. 5.2 dell'Allegato C del CTTE, rispetto al fatturato mensile del servizio di trasporto nell'ordine di una percentuale complessiva superiore al 95%. Tale stima è anche suffragata da un campione delle mensilità di fatturato delle principali imprese distributrici (che rappresentano oltre il 90% dei punti di prelievo del territorio nazionale) a disposizione dell'Autorità;
- con la deliberazione 119/2022/R/eel, infine, l'Autorità ha definito un meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine sia agli oneri generali di sistema, sia agli ordinari c.d. oneri di rete.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i commi 6.1 e 7.1 del TIPPI regolano le modalità di versamento delle componenti tariffarie UC6 e UC3, con le medesime tempistiche previste dal comma 5.1 per le componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} ;
- i commi 12.9 e 12.10 del TIPPI definiscono un regime di deroga al versamento della componente A_{SOS} rispetto alle tempistiche ordinarie di cui al comma 5.1 del TIPPI – prevedendo in particolare che la CSEA possa autorizzare l'impresa distributtrice, su richiesta di quest'ultima, a effettuare il versamento di tale componente *“entro il quarto giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della medesima componente”* (ossia con un mese di ritardo rispetto alle scadenze del citato comma 5.1); tali disposizioni, peraltro, come anche chiarito nella motivazione della deliberazione 618/2023/R/com, *“sono state adottate in una situazione dei mercati finanziari molto diversa da quella attuale”*;
- il comma 11.1, lettera a), del TISIND, infine, dispone che il versamento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi C^{MOR} , applicati mensilmente da ciascuna impresa distributtrice di energia elettrica nell'ambito del sistema

indennitario, avvenga “entro i termini di cui al TIT, Parte V, Titolo 2” che, attualmente, sono definiti dal TIPPI, Parte I, Titolo 2, e che coincidono, quindi, coi termini previsti dal comma 5.1 per il versamento delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} .

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il comma 3.2 del TIPPI prevede che la componente tariffaria A_{SOS} è composta dai seguenti elementi:
 - A_{3*SOS} per la copertura dei costi per il sostegno delle energie rinnovabili. Tale elemento è applicato in misura ridotta ai punti di prelievo nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, come previsto al successivo comma 35.6;
 - A_{ESOS} per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione in misura ridotta dell'elemento A_{3*SOS} di cui alla precedente lettera a). Tale elemento è applicato ai punti di prelievo che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, come previsto al successivo comma 35.7;
 - $A_{91/14SOS}$ riduzione dell'elemento A_{3*SOS} ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 91/14, di cui al successivo comma 35.4. Tale elemento (negativo) è applicato ai punti di prelievo che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, come previsto al successivo comma 35.5;
- con la deliberazione 59/2026/R/com, l'Autorità ha avviato un procedimento di riforma della disciplina del sistema indennitario di cui al TISIND.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 21/26, allineare le tempistiche di versamento, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica alla CSEA, come regolate dai commi 5.1 e 5.2 del TIPPI, alle tempistiche di versamento delle medesime componenti da parte degli utenti del trasporto, come attualmente regolate dai par. 5.2 e 5.4 del CTTE;
- sia altresì necessario, in attuazione della predetta disposizione legislativa, prevedere che tale allineamento si applichi a partire dal gettito delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} relativo alle fatture dalle imprese distributrici ai propri utenti, da emettere dal mese di marzo 2026, come previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 21/26;
- sia peraltro necessario, ai fini di consentire la materiale attuazione di quanto previsto ai precedenti punti, tenere conto dei tempi tecnici minimi indispensabili richiesti per la gestione del versamento delle suddette componenti tariffarie, di cui si è fatta menzione nel precedente terzo gruppo di considerati; ciò anche al fine di minimizzare gli oneri amministrativi in capo sia alla CSEA che alle imprese distributrici – di cui pure sopra si è dato conto, in coerenza, rispettivamente, col principio di buon andamento dell'azione amministrativa e di proporzionalità;

- in conseguenza delle necessità, tecniche-operative, nonché di economicità e proporzionalità, richiamate al precedente punto, sia opportuno fissare una sola scadenza mensile per il versamento delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* da parte delle imprese distributrici a CSEA, come peraltro attualmente previsto dal TIPPI, anticipando, però, tale scadenza al giorno 20 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione (quindi il giorno 20 del mese $m+2$ rispetto al mese cui si riferiscono i consumi di energia); al riguardo, infatti:
 - un tale termine risulta, prima di tutto, coerente e proporzionale rispetto alla scadenza del nono giorno lavorativo di cui al par. 5.2 dell'Allegato C del CTTE, in quanto tiene conto delle tempistiche tecniche indispensabili per la gestione delle dichiarazioni a CSEA da parte delle imprese distributrici;
 - non è possibile prendere a riferimento il secondo termine previsto dal par. 5.2 dell'Allegato C del CTTE (pari all'incirca al giorno 30 del mese $m+2$), in quanto in tal caso non sarebbe raggiunto l'obiettivo della norma legislativa che ha imposto l'allineamento delle tempistiche di esazione degli oneri verso CSEA, con quelli previsti per i versamenti degli stessi verso le imprese distributrici; peraltro, come chiarito sopra, tale secondo termine previsto dal CTTE appare del tutto marginale ormai rispetto alle nuove generazioni di *smart meter* installati che consentono di emettere la quasi totalità delle fatture basate su dati di misura validati alla prima scadenza prevista dal CTTE;
 - in ogni caso, anche laddove rimanessero, seppure in quantitativi del tutto marginali (se non irrisori), situazioni in cui l'impresa distributtrice si trovi a incassare al quarto giorno lavorativo successivo al giorno 20 del mese, e quindi ad anticipare i relativi importi a CSEA, tuttavia, occorre anche considerare che l'eventuale rischio dell'impresa distributtrice, connesso a un possibile inadempimento dell'utente, resta pienamente coperto dalla regolazione dell'Autorità, sia in termini di strumenti di garanzia previsti dal CTTE, sia a fronte del meccanismo di compensazione di cui alla richiamata deliberazione 119/2021.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia necessario abrogare il regime di deroga al versamento della componente *ASOS*, di cui ai commi 12.9 e 12.10 del TIPPI; tale regime, infatti, che consente all'impresa distributtrice di versare con ritardo d'un ulteriore mese, risulta incompatibile con il riallineamento delle tempistiche disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 21/26; peraltro, come detto al quarto gruppo di considerato, l'Autorità aveva già evidenziato l'esigenza di valutare la possibilità di riformare tale previsione, che si giustificava in un contesto differente da quello attuale;
- sempre ai fini di semplificare le procedure amministrative in capo alla CSEA e alle imprese distributrici, e quindi in una prospettiva di semplicità e di efficienza dell'azione amministrativa e di proporzionalità degli obblighi posti in capo agli esercenti i servizi di pubblica utilità, sia inoltre opportuno adeguare alla riforma

delle tempistiche di esazione delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} , voluta dal decreto-legge 21/26, anche le modalità di esazione delle componenti tariffarie UC3 e UC6 nonché, nelle more della riforma della disciplina del sistema indennitario di cui alla deliberazione 59/2026/R/com, dei corrispettivi C^{MOR} di cui al comma 11.1 lettera a) del TISIND; infatti, la previsione di tempistiche differenti per l'esazione di queste ultime componenti determina certamente un onere gestionale e amministrativo eccessivo sia per CSEA, sia per le imprese distributrici, ciò che rende quindi opportuno un riallineamento complessivo e organico;

- introdurre un nuovo elemento della componente tariffaria A_{SOS} al fine di applicare i benefici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 21/26;
- rimandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di distribuzione dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 21/26 tra le tipologie di clienti beneficiari;
- rimandare al procedimento di riforma della disciplina del sistema indennitario, di cui alla deliberazione 59/2026/R/com, l'eventuale allineamento dei tempi di versamento dei corrispettivi C^{MOR} applicati nel settore elettrico e in quello del gas naturale.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- i tempi necessari per lo svolgimento d'una consultazione preventiva non risultino compatibili con le strette scadenze previste dall'articolo 2, comma 7 del decreto-legge 21/26;
- sia pertanto necessario adottare le misure previste dal presente provvedimento senza preventiva consultazione, riconoscendo, tuttavia, ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, la facoltà di presentare, entro il 22 aprile 2026, loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – ciò al fine dell'eventuale conferma o modifica del presente provvedimento;
- sia inoltre opportuno che, in sede della consultazione di cui al precedente punto, i soggetti interessati espongano proposte per migliorare la gestione del versamento delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} , al fine di perfezionare il riallineamento disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 21/26

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIPPI

- 1.1 Al comma 1.1 del TIPPI, dopo la definizione di “decreto-legge n. 181/23” è inserita la seguente definizione:
“
• **decreto- legge n. 21/26** è il decreto-legge 20 febbraio 2026. n. 21;
”
- 1.2 Al comma 3.2 del TIPPI, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
“
d) *A_{21/26SOS}* riduzione dell’elemento *A_{3*SOS}* ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 21/26, di cui al successivo comma 35.4*bis*. Tale elemento (negativo) è applicato ai punti di prelievo che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica né godono del regime tariffario speciale di cui al successivo articolo 36, come previsto al successivo comma 35.5.
”
- 1.3 Al comma 5.1 del TIPPI le parole “entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti” sono sostituite dalle parole “entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti”.
- 1.4 Al comma 5.2 del TIPPI le parole “entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti” sono sostituite dalle parole “entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti”.
- 1.5 Al comma 6.1 del TIPPI le parole “entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti” sono sostituite dalle parole “entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti”.
- 1.6 Al comma 7.1 del TIPPI le parole “entro il 20° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti” sono sostituite dalle parole “entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti”.
- 1.7 Al comma 10.4 del TIPPI le parole “, salvo quanto previsto dal successivo comma 12,9,” sono soppresse.
- 1.8 Il comma 12.9 del TIPPI è soppresso.
- 1.9 Il comma 12.10 del TIPPI è soppresso.
- 1.10 Dopo il comma 35.4 del TIPPI è aggiunto il seguente comma:
“
35.4*bis* Ai clienti finali di parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera c), d), f), g), h) e i) del TIT 2024-2027, la componente tariffaria *A_{SOS}* si applica in

misura ridotta in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 21/26.

”.

- 1.11 Il comma 35.5 del TIPPI è sostituito dal seguente comma:

“

35.5 Quanto previsto dal comma 35.4 e 34.4**bis** non si applica ai punti di prelievo nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica nonché ai punti di prelievo che godono del regime tariffario speciale di cui al successivo articolo 36.

”.

Articolo 2

Modifiche al TISIND

- 2.1 Al comma 1.1 del TISIND dopo la definizione di TIMOE è aggiunta la seguente definizione:

“

- **TIPPI** è il vigente Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore Elettrico;

”.

- 2.2 Al comma 11.1, lettera a) del TISIND le parole “di cui al TIT, Parte V, Titolo 2” sono sostituite dalle parole “di cui alla Parte I, Titolo 2 del TIPPI”.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Le modifiche di cui ai precedenti commi 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 2.1 si applicano a partire dal gettito delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 relative alle fatturazioni da parte delle imprese esercenti la distribuzione alle imprese esercenti la vendita emesse dal mese di marzo 2026.
- 3.2 Ai soggetti interessati è riconosciuta la facoltà di presentare, entro il 22 aprile 2026, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all’Appendice A, recante anche l’informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3.3 I soggetti interessati, in sede di consultazione di cui al precedente punto 3.2 possono esporre proposte per migliorare la gestione del versamento delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} , al fine di perfezionare il riallineamento disposto dall’ articolo 2, comma 7, del decreto-legge 21/26.

- 3.4 Il presente provvedimento, il TIPPI e il TISIND, come modificati dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua